

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 ottobre 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 1.

Disposizioni di carattere finanziario. (21R00317)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 novembre 2020, n. 0160/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)). (21R00262)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2020, n. 0161/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. (21R00263)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2020, n. 0162/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché dei danni arrecati ad altri beni ed attività, dalle specie orso bruno, sciacallo dorato, lince e lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). (21R00264)..... Pag. 5



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2020, n. 0163/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175. (21R00265). *Pag.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2020, n. 0167/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale). (21R00266) *Pag.* 22


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2020, n. 0168/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle Start-Up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192. (21R00267) *Pag.* 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 giugno 2021, n. 13.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie. (21R00322) *Pag.* 25



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 1.

Disposizioni di carattere finanziario.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 3 marzo 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021)

1. All'art. 3 della legge regionale n. 33/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria», sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) al comma 3 dopo le parole: «commercio dei medesimi», sono inserite le seguenti: «, unitamente al correlato onere di cui all'art. 5, comma 47, del decreto-legge n. 953/1982,» e dopo le parole: «mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria», sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 50/2012 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 2.

Mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci da parte degli enti strumentali controllati dalla Regione Liguria rientranti nel gruppo amministrazione pubblica

1. In caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio, agli enti strumentali controllati dalla Regione rientranti nel gruppo amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1-*quies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 628 e 629, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigenza delle norme di cui al comma 1. Per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai periodi di imposta precedenti, i contribuenti sono tenuti a presentare la prescritta dichiarazione e versare l'eventuale conguaglio a debito.

3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate.

Art. 4.

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a dodici tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l'annualità 2021.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2021.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Dopo il comma 14-*bis* dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

14-*ter*. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorendo l'accesso ai finanziamenti della programmazione regionale e nazionale degli investimenti, è istituito per il triennio 2021-2023, nell'ambito della sezione investimenti infrastrutturali di cui al comma 11, un fondo di rotazione pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti di opere pubbliche inserite nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali, da sostenersi da parte dei Comuni, mediante allocazione dell'importo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19» di cui all'art. 12



della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).

14-*quater*. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce:

a) per ogni esercizio, gli ambiti di intervento, i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali;

b) le modalità di gestione, nonché di recupero e rimborso del finanziamento concesso, senza oneri, che dovrà essere comunque restituito entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione.

14-*quinqüies*. Le assegnazioni degli anni successivi all'esercizio 2021 potranno essere effettuate nei limiti delle restituzioni dei finanziamenti concessi negli esercizi precedenti.

14-*sexies*. Il finanziamento viene revocato in via definitiva qualora non si proceda all'avvio dell'attività di progettazione entro dodici mesi dall'assegnazione da parte della Giunta regionale.».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023:

Esercizio 2021

Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati»;

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche».

Esercizio 2022

Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati»;

iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche».

Esercizio 2023

Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati»;

iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 3 per gli esercizi successivi a quelli indicati nel comma 1 si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:

stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati».

stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti».

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

Esercizio 2021

stato di previsione dell'entrata

Iscrizione in termini di competenza di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) quale «Utilizzo avanzo di amministrazione» – corrente;

stato di previsione della spesa

Autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 3 «Incremento attività finanziarie»;

riduzione, in termini di cassa, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 20 «Fondi e Accantonamenti», Programma 1 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti».

Esercizio 2022

stato di previsione dell'entrata

Iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 300 «Riscossione crediti di medio-lungo termine»;

stato di previsione della spesa

Autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 3 «Incremento attività finanziarie».


Esercizio 2023

stato di previsione dell'entrata

Iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 300 «Riscossione crediti di medio-lungo termine»;

stato di previsione della spesa

Autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali



e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 3 «Incremento attività finanziarie».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 febbraio 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis)

21R00317

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 novembre 2020, n. 0160/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 25 novembre 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 e successive modificazioni, concernente «Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali»;

Visto in particolare l'art. 8 della citata legge regionale n. 36/2017 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel programma di cui all'art. 7;

Atteso che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale in precedenza citata, il programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia, per l'anno successivo contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare;

Rilevato che l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 36/2017 prevede, fra l'altro, che con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sopra citati;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)» emanato con proprio decreto 16 luglio 2020, n. 094/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali))» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 13 novembre 2020, n. 1680;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali))» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA


Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 094/2020

1. Al comma 1, art. 4 del decreto del Presidente della regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, della legge regio-



nale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali) le parole: «31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre dell'anno precedente».

Art. 2.

Modifica dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 094/2020

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 094/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Misura del contributo*). — 1. L'ammontare dei contributi è determinato nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal bilancio finanziario gestionale, in misura pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile con riferimento alle iniziative finanziabili di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 1 e in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile con riferimento alle iniziative finanziabili di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 3, comma 1.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 094/2020

1. Al comma 1, art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 094/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dell'art. 42» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 43»;

b) dopo le parole: «con il decreto di concessione del contributo.» sono aggiunte le seguenti: «La rendicontazione è accompagnata dalla relazione illustrativa dell'attività svolta con riferimento alle iniziative finanziate.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2020, n. 0161/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 2 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» (legge finanziaria 2005) il cui art. 4 prevede interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale;

Visto in particolare il comma 95 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 1/2005 con il quale, al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Visto il successivo comma 96 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 1/2005 che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione ed erogazione dei contributi siano stabiliti con apposito regolamento;

Vista la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente «Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» ed in particolare l'art. 4, commi 26, 27, 28;

Visto il comma 26 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 15/2005 il quale prevede che al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia della scuola materna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi in conto capitale, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Visto il comma 27 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 15/2005 che stabilisce che i contributi di cui al comma 26 sono concessi ed erogati dal regolamento previsto dall'art. 4, comma 96, della legge regionale n. 1/2005;

Visto il proprio decreto n. 0230/Pres. del 13 luglio 2005 con il quale è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ai sensi dell'art. 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1»;

Visto il proprio decreto n. 0187/Pres. del 30 luglio con il quale è stato emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.»;

Vista la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 che al comma 3 dell'art. 27, in considerazione della situazione economica, autorizza l'Amministrazione regionale a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'art. 4, commi 95, 96 e 97 della leg-



ge regionale n. 1/2005 e all'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento emanato con proprio decreto, n. 0230/Pres. del 13 luglio 2005, come modificato dal proprio decreto n. 0187/Pres. del 30 luglio 2008;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1691 del 13 novembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2005

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97)) è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo è assegnato fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2005

1. I commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2005 sono abrogati.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai contributi già concessi e non ancora rendicontati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2020, n. **0162/Pres.**

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché dei danni arrecati ad altri beni ed attività, dalle specie orso bruno, sciacallo dorato, lince e lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 dicembre 2020, n. 49)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'art. 2, il quale, tra l'altro, individua, quali specie particolarmente tutelate, il Lupo, lo Sciacallo dorato, l'Orso e la Lince;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) ed in particolare:

l'art. 11, comma 1, il quale, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie



di interesse comunitario e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività;

l'art. 39, comma 1, lettera *b*), il quale prevede che, con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, in esecuzione dell'art. 11, comma 1, della medesima legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;

Visto il regolamento vigente, emanato con proprio decreto del 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

Atteso che, al fine di addivenire ad una disciplina normativa conferente con le modifiche portate, dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, si rendono necessarie delle modifiche sostanziali al regolamento suddetto, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo regolamento;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché dei danni arrecati ad altri beni ed attività, dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1702;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché dei danni arrecati ad altri beni ed attività, dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché dei danni arrecati ad altri beni ed attività, dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(*Omissis*).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), disciplina la concessione di contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché l'indennizzo di danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni ed attività.

2. Il presente regolamento si uniforma alle misure contenute nel «Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali», sottoscritto dal direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna con decreto n. 3446 del 19 novembre 2007 in conformità alla delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3497.

Art. 2.
Regime d'aiuto

1. I contributi e gli indennizzi di cui al presente regolamento diretti alle imprese, ossia a soggetti che svolgono un'attività economica, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ciascuno in relazione al proprio rispettivo e specifico ambito di applicazione.



2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese definite dai regolamenti di cui al comma 1, non può superare il massimale dagli stessi indicati nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e i due esercizi finanziari precedenti.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE

Art. 3.

Opere di prevenzione

1. Per opere di prevenzione si intendono interventi, manufatti e misure adeguati a preservare il patrimonio zootecnico, il patrimonio agricolo, il patrimonio apistico, i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento o altri beni o attività antropiche dai possibili danni provocati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto di un'opera di prevenzione, prima di iniziare l'esecuzione dell'opera e di acquistare quanto necessario alla prevenzione, presenta la domanda di contributo al Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, di seguito denominato Servizio competente, secondo il modello di cui all'allegato A, corredata dalla seguente documentazione:

a) descrizione del bene da tutelare, specificando:

- 1) la tipologia di patrimonio apistico, zootecnico od altro;
- 2) il numero delle arnie o il numero capi allevati, le razze e le modalità allevamento (in stalla, stato brado, transumante);
- 3) per le produzioni agricole, la tipologia della coltura da proteggere e lo stato fenologico, precisando se si tratta di coltivazione biologica o di particolare pregio;

b) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare, con l'indicazione delle dimensioni, della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento nonché l'elenco del materiale necessario;

c) stima del costo dell'intervento, corredata da almeno un preventivo dal quale risulti la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione;

d) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

e) copia documento d'identità in corso di validità.

2. Le domande di contributo possono essere presentate tutto l'anno.

Art. 5.

Istruttoria, provvedimento di concessione e misura alternativa al contributo

1. Il Servizio competente valuta la necessità e la validità tecnica dell'opera di prevenzione proposta, anche sulla base di uno specifico documento tecnico di riferimento approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia, pubblicato sul sito *web* istituzionale della regione.

2. Dopo averla approvata, determina l'importo massimo della spesa ammissibile a contributo prescrivendo, qualora lo ritenga opportuno, le modifiche e le integrazioni tecniche utili al fine di rendere più efficace l'intervento.

3. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili e in ogni caso non può superare l'importo annuo di euro cinquemila per le imprese, di euro tremila per le altre tipologie di beneficiari.

4. Le spese di cui al comma precedente, sono, in particolare, quelle relative a:

- a) reti e recinzioni meccaniche o elettrificate, elettrificatori e accessori, batterie, filo metallico e paletti di sostegno, cartelli, rinforzi delle perimetrazioni;
- b) manodopera per la posa in opera dei manufatti;
- c) manodopera per la gestione delle opere di prevenzione meccaniche in alpeggio;
- d) acquisto di cani da guardiania.

5. Il contributo per la realizzazione degli interventi è concesso con provvedimento del direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario, a seguito della procedura sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

6. In alternativa all'erogazione di qualsiasi contributo per la realizzazione di opere prevenzione, l'Amministrazione regionale può consegnare in comodato gratuito l'attrezzatura idonea alla prevenzione dei danni o il materiale necessario alla sua realizzazione, qualora disponibile.

Art. 6.

Realizzazione dell'intervento ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario del contributo realizza l'intervento per cui è stato concesso il contributo entro il termine indicato nel provvedimento di concessione o, se non specificato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso. Il richiedente può chiedere un'unica proroga per l'ultimazione dell'opera che è concessa dal Servizio competente solo in presenza di comprovate motivazioni.

2. Qualora la comunicazione del provvedimento di concessione avvenga nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio, il termine per la realizzazione dell'intervento decorre dal 1° marzo.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'intervento, il richiedente trasmette al Servizio competente:

a) la comunicazione dell'avvenuta completa realizzazione dell'intervento di prevenzione;

b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed annullati in originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ovvero se il beneficiario è una impresa, un ente pubblico o un'associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 41-*bis*, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000;

c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato).

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, il Servizio competente dispone la liquidazione del contributo fatte salve le esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.


5. Qualora la spesa rendicontata dal richiedente risulti inferiore a quella approvata all'atto della concessione del contributo, l'importo di quest'ultimo sarà rideterminato in diminuzione.

6. Il Servizio competente può verificare in loco l'avvenuta messa in opera delle misure di prevenzione nonché la rispondenza degli stessi alle indicazioni progettuali e tecniche approvate.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato e le somme erogate sono restituite quando:



a) l'intervento proposto non è stato realizzato ovvero quando la sua esecuzione è difforme dal progetto approvato oppure quando non rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo;

b) il richiedente non rispetta il procedimento e i termini fissati nel presente capo.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INDENNIZZO DEI DANNI

Art. 8

Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo dei danni causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività, esclusi i danni ai veicoli, è fissato nella misura massima del 100 per cento della quantificazione del danno patrimoniale accertato, detratte eventuali somme corrisposte al danneggiato da imprese di assicurazione o da enti pubblici.

2. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo sono ammissibili le spese relative al ripristino, riparazione, sostituzione, smaltimento e cura dei beni danneggiati che hanno formato oggetto di accertamento.

3. L'indennizzo è soggetto ad una riduzione del 50 per cento nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato che il danno è stato cagionato su animali abbandonati ovvero non custoditi, non confinati o non adeguatamente sorvegliati durante le ore notturne, compatibilmente con le pratiche di gestione del pascolo e zootecniche.

b) qualora negli ultimi cinque anni il richiedente abbia goduto della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno sui beni danneggiati, o di recinzioni in comodato gratuito a protezione dei beni danneggiati, di cui al capo II del presente regolamento. Il danno è comunque indennizzato nella misura massima del 100 per cento qualora l'opera di prevenzione sia stata correttamente predisposta, mantenuta ed utilizzata.

4. Non si procede all'erogazione dell'indennizzo nei seguenti casi:

a) danni al patrimonio zootecnico, in assenza della carcassa dell'animale e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all'accertamento della causa del danno;

b) danni al patrimonio zootecnico, in presenza di resti di animali morti e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all'accertamento della causa del danno;

c) il proprietario o il detentore del bene danneggiato è responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1;

d) il bestiame, pascola in modo abusivo, ovvero pascola in luoghi o in periodi dell'anno vietati dalla normativa vigente.

5. Il Servizio competente, valutate le condizioni di rischio, indica nel provvedimento di concessione dell'indennizzo eventuali opere di prevenzione finalizzate a ridurre le condizioni di rischio. Ai fini della determinazione della misura dell'eventuale indennizzo futuro per danni verificatisi successivamente, il Servizio competente tiene conto della realizzazione delle opere di prevenzione e riduce la misura dell'indennizzo del 30 per cento e, per i successivi ulteriori danni, del 50 per cento se le opere di prevenzione non sono realizzate.

Art. 9.

Denuncia e modalità di presentazione della domanda di indennizzo

1. A pena di inammissibilità della domanda di indennizzo, entro tre giorni dalla scoperta dell'evento l'interessato denuncia il danno con atto scritto, riportante il luogo, la data e una sommaria descrizione del danno, inviato o presentato direttamente al Servizio competente o alla stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, che successivamente la inoltra al servizio.

2. L'interessato comunica tempestivamente al soggetto al quale ha inoltrato la denuncia ogni eventuale evoluzione del danno subito.

3. L'interessato presenta la domanda di indennizzo entro trenta giorni dalla denuncia dell'evento, a pena di inammissibilità della domanda, secondo il modello di cui all'allegato B corredata, se impresa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Qualora la domanda di indennizzo sia presentata entro tre giorni dalla scoperta dell'evento, non è richiesta la presentazione della denuncia dell'evento di cui al comma 1.

5. Qualora il danno consista nel ferimento di animali per la cui cura siano state sostenute spese veterinarie, alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione relativa alle spese sostenute. È allegata altresì una dichiarazione del veterinario che attribuisca l'atto di predazione ad una delle specie di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 10.

Accertamento dei danni

1. Il Servizio competente provvede a concludere il procedimento relativo all'indennizzo dei danni entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 9, comma 3.

2. Il Servizio competente, avvalendosi del personale della stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, provvede all'accertamento dei danni denunciati mediante un sopralluogo in loco.

3. Gli incaricati dell'accertamento provvedono a redigere un verbale nel quale indicano i rilievi compiuti, l'entità del danno, la stima del possibile indennizzo, le eventuali dichiarazioni rese dal danneggiato nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie o utili al fine di descrivere con precisione l'evento e l'attribuzione dello stesso alle specie protette di cui all'art. 1.

4. Gli incaricati provvedono all'accertamento dei danni senza ritardi e comunque non oltre 72 ore dalla denuncia o dalla domanda di cui all'art. 9, comma 3.

5. Nel caso in cui gli incaricati accertino che i danni non sono imputabili ai predatori di cui all'art. 1 del presente regolamento, annotano nel verbale che non è stato possibile imputare il danno economico accertato alle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo.

6. In attesa del sopralluogo il danneggiato si astiene dal rimuovere le carcasse dal luogo della predazione e dall'intraprendere qualsiasi azione che possa alterare l'ambito in cui è avvenuto il danno.

7. Per la valutazione dei danni il Servizio competente, direttamente o attraverso gli incaricati dell'accertamento, può richiedere pareri ai veterinari delle Aziende sanitarie locali, al personale del Corpo forestale regionale o di altri enti pubblici o privati che ritenga utile sentire.

Art. 11.

Quantificazione dei danni, concessione ed erogazione dell'indennizzo


1. La quantificazione dei danni accertati è effettuata facendo riferimento al valore di mercato dei beni danneggiati.

2. I danni al patrimonio zootecnico sono determinati tenendo conto della specie, razza, età e delle eventuali caratterizzazioni oggettive degli animali, come l'iscrizione all'albo genealogico.

3. La quantificazione dell'importo indennizzabile è effettuata anche sulla base di un prezzario di riferimento approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia, pubblicato sul sito web istituzionale della regione.

4. Qualora non sia possibile procedere alla quantificazione del danno ai sensi dei commi 1 e 3, il Servizio competente può richiedere pareri ai veterinari delle aziende sanitarie locali, al personale del Corpo forestale regionale o di altri enti pubblici o privati che ritenga utile sentire.

5. La concessione e la contestuale erogazione dell'indennizzo è disposta con provvedimento del Servizio competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 9, fatte salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.



Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INDENNIZZO
DEI DANNI AI VEICOLI

Art. 12.
Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo dei danni ai veicoli causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo è fissato nella misura massima del 100 per cento della quantificazione del danno patrimoniale accertato ai sensi dell'art. 14, detratte eventuali somme corrisposte al danneggiato da imprese di assicurazione o da altri enti pubblici.

2. L'indennizzo è corrisposto nella misura massima di euro cinquemila (IVA compresa) per sinistro.

Art. 13.
*Modalità di presentazione
della domanda di indennizzo*

1. A pena di inammissibilità della domanda, il proprietario del veicolo presenta la domanda di indennizzo entro venti giorni dal sinistro, secondo il modello di cui all'allegato C.

2. La domanda di indennizzo è corredata da:

a) documentazione fotografica dei danni riportati dal veicolo, con l'inquadratura della targa e della carcassa dell'animale investito;

b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed annullati in originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ovvero se il beneficiario è una impresa, un ente pubblico o un'associazione senza fini di lucro la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000;

c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato);

d) in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (PRA) accompagnato da un preventivo di riparazione;

e) in caso di vendita del rottame, documentazione attestante la vendita con indicazione della somma ricavata;

f) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorità indicate dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

g) fotocopia della carta di circolazione;

h) fotocopia del documento di identità del proprietario del veicolo e del conducente;

i) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 14.
*Quantificazione del danno, concessione
ed erogazione dell'indennizzo*

1. Ai fini della quantificazione del danno sono oggetto di valutazione:

a) le spese sostenute per la riparazione, fermo restando che, nel caso in cui il danno accertato sia superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato sulla base del predetto valore commerciale;

b) il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in caso di rottamazione, detratte eventuali somme ricavate dalla vendita del rottame.

2. Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è valutato considerando il valore medio ricavabile dai principali siti *web* specializzati.

3. La concessione, e la contestuale erogazione dell'indennizzo è disposta con provvedimento del Servizio competente entro trenta giorni

dalla presentazione della domanda di cui all'art. 13, fatte salve eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 15.
Esclusioni dall'indennizzo

1. L'indennizzo non è corrisposto in assenza della carcassa dell'animale che ha causato il danno o in mancanza di elementi utili a determinare se la specie responsabile del sinistro appartenga ad una delle quattro di cui al presente regolamento.

Capo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.
Disposizione transitoria

1. Le domande di indennizzo presentate ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) fino all'entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate, ove necessario, in conformità alle previsioni del presente regolamento su richiesta del Servizio regionale competente da effettuarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Con la richiesta di integrazione è fissato il termine di presentazione della documentazione.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esclusi quelli contemplati al comma 1, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128 (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 17.
Modifica degli allegati

1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18.
Rinvio


1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.
Abrogazione

1. Il regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 6/2008, emanato con d.p. reg. 128/2009 è abrogato.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato A
(riferito all'articolo 4, comma 1)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini 31
33100 Udine
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

OGGETTO: Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11.

Domanda di contributo per opere di prevenzione dei danni causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome		Nome		
Nato/a a		Provincia		il
Residente a		Fraz./località		
Via		n.		CAP
e-mail/PEC		Codice Fiscale		

IN QUALITÀ DI

persona fisica (non imprenditore/trice)

legale rappresentante dell'impresa P.IVA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la sua responsabilità


DICHIARA DI ESSERE

proprietario/a detentore/trice a titolo di

dei beni appartenenti al patrimonio

zootecnico

Tipo di bestiame	Razza	N. capi	Modalità di allevamento	Ubicazione (Comune, località)
<u>Altre informazioni</u>				



apistico

Numero di arnie	Modalità di allevamento	Ubicazione (Comune, località)
<u>Altre informazioni</u>		

agricolo

Tipo di coltura	Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Perimetro (m)
<u>Altre informazioni</u>					

altro

e si impegna a realizzare un'opera di prevenzione dei danni dell'ammontare di

Euro IVA compresa IVA esclusa

A tal fine,

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 6/2008, nella misura massima consentita del 90% delle spese sostenute, per la realizzazione delle opere idonee alla prevenzione dei danni causabili dalla seguente specie protetta:

Orso bruno **Sciaccallo dorato** **Lince** **Lupo**

in alternativa alla concessione del contributo, la consegna in comodato gratuito di attrezzatura idonea alla prevenzione dei danni o il materiale necessario alla sua realizzazione, se disponibile.



ALLEGA*(allegati obbligatori)*

- 1) descrizione del bene da tutelare (tipo di bene, quantità/estensione, se biologico, se di particolare pregio);
- 2) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare (dimensioni, tipo di intervento, ubicazione, elenco materiale);
- 3) stima del costo dell'intervento (almeno un preventivo con descrizione delle specifiche tecniche della strumentazione);
- 4) *(se impresa)* dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

DICHIARA INOLTRE

(se impresa) che, ai sensi del DPR 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione delle spese che presenterà ai fini della liquidazione del contributo è:

- interamente detraibile;
- parzialmente detraibile nella percentuale del %;
- non detraibile.

CHIEDE INOLTRE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accredito:

- conto corrente bancario
- conto corrente BancoPosta

IBAN (27 caratteri)

aperto presso l'Istituto di Credito/Poste di

Intestato a (*) _____

(*) *Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al titolare.*

I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento europeo 2016/679/UE per le finalità connesse al procedimento amministrativo relativo al rilascio del provvedimento di concessione del contributo per opere di prevenzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/>

Data Firma (**)

() Allega copia di un documento di identità in corso di validità.**



Allegato B
(riferito all'articolo 9, comma 3)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini 31
33100 Udine
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

OGGETTO: Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11.

Domanda di indennizzo dei danni (esclusi quelli ai veicoli) causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Nato/a a	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/> il <input type="text"/>
Residente a	<input type="text"/>	Fraz./località	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>	n. <input type="text"/>	CAP <input type="text"/> Telefono <input type="text"/>
e-mail/PEC	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>

IN QUALITÀ DI

persona fisica (non imprenditore/trice)

legale rappresentante dell'impresa P.IVA

CHIEDE

di beneficiare dell'indennizzo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 6/2008 avendo subito un danno al proprio patrimonio di seguito specificato e quantificato:


zootecnico

Tipo di bestiame	Razza	N. capi morti	n. marche auricolari

Altre informazioni sui capi predati (età, iscrizione al libro genealogico, ecc.)

apistico

N. arnie danneggiate	Tipo di danno (danno al nido, ai melari, ecc.)	N. colonie perse	Altro



agricolo

Tipo di coltura	Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Superficie danneggiata

 altro

In relazione a quanto sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare le caselle di interesse)

1) di essere:

proprietario/a detentore/trice a titolo di

dei beni danneggiati sopra specificati, per i quali chiede l'indennizzo;

2) che il danno si è verificato in data in via/località

nel Comune catastale di ;

3) che il sopralluogo è stato compiuto da in data ;

4) che il danno è stato provocato presumibilmente dalla seguente specie protetta:

Orso bruno Sciacallo dorato Lince Lupo

5) che l'ammontare stimato del danno complessivo è pari a Euro ;

DICHIARA INOLTRE

1) che il danno è **non è** coperto da polizza assicurativa;

2) di **aver** **non aver** richiesto, per il medesimo evento, l'indennizzo dei danni ad altri Enti pubblici;

3) di **non aver** goduto negli ultimi 5 anni della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno dei beni danneggiati o di recinzioni in comodato gratuito, di cui alla Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11;

4) di **aver** goduto negli ultimi 5 anni della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno dei beni danneggiati o di recinzioni in comodato gratuito, di cui alla Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11, e che tali opere sono:

correttamente predisposte, mantenute e utilizzate



inefficaci per i seguenti motivi:

--	--

5) di **aver** sostenute delle spese per il ripristino, la riparazione, la sostituzione, lo smaltimento e la cura dei beni danneggiati che hanno formato oggetto di accertamento. Allega la seguente documentazione attestante la loro quantificazione:

1		4	
2		5	
3		6	

6) (se impresa) che, ai sensi del DPR 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione delle spese sostenute di cui al punto 5) è:

- interamente detraibile;
- parzialmente detraibile nella percentuale del %;
- non detraibile.

ALLEGA

(se impresa) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CHIEDE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:

- conto corrente bancario
- conto corrente BancoPosta

IBAN (27 caratteri)

aperto presso l'Istituto di Credito/Poste di

Intestato a (*) _____

(*) *Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al titolare.*

I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento europeo 2016/679/UE per le finalità connesse al procedimento amministrativo relativo al rilascio del provvedimento di indennizzo dei danni di cui all'articolo 11 della Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/>

Data Firma (**)

() Allega copia di un documento di identità in corso di validità.**



Allegato C

(riferito all'articolo 13, comma 1)

**Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini 31
33100 Udine
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it**

OGGETTO: Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11.

Domanda di indennizzo dei danni ai veicoli causati dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo (da presentare, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dal sinistro).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome
 Nato/a a Provincia il
 Residente a Fraz./località
 Via n. CAP Telefono
 e-mail/PEC Codice Fiscale/P.IVA
 proprietario/a del veicolo (marca e modello) targato

In relazione a quanto sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che in data alle d
 in località
 è avvenuta una collisione tra un esemplare della specie


Orso bruno Sciacallo dorato Lince Lupo

ed il veicolo sopra descritto condotto da

Il/la sottoscritto/a

oppure da

Cognome Nome
 Nato/a a Provincia il
 Residente a Fraz./località
 Via n. CAP Telefono



a) che il sinistro è avvenuto con la seguente dinamica:

b) che il veicolo ha subito i seguenti danni:

c) che sono intervenuti sul posto gli agenti appartenenti a:

d) (spazio per ulteriori dichiarazioni)

DICHIARA INOLTRE

- 1) che il danno è **non è** coperto da polizza assicurativa;
- 2) di **aver** **non aver** richiesto, per il medesimo evento, l'indennizzo dei danni ad altri Enti pubblici;
- 3) (in caso di veicolo aziendale) che, ai sensi del DPR 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione delle spese che presenterà ai fini della liquidazione del contributo è:
 - interamente detraibile;
 - parzialmente detraibile nella percentuale del %;
 - non detraibile.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2020, n. 0163/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 2 dicembre 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998, secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria sono erogati dalle regioni;

Visto l'art. 15, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo il quale le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge n. 1329/1965 (di seguito «legge Sabatini») possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), secondo il quale sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese previste, tra gli altri, dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002) ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli incentivi di

cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e successive modifiche;

Visto il comma 48 del citato art. 6 della legge regionale n. 23/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 110/2002, i contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini;

Visto il proprio decreto del 4 ottobre 2019, n. 0175/Pres., che ha emanato il regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione della Sabatini Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali n. 3/2020, n. 29/2018, n. 2/2012 e n. 3/2015), ai sensi del quale dopo l'art. 3 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito l'art. 3-bis (Ulteriori interventi a favore delle imprese);

Visto l'art. 3-bis della legge regionale n. 3/2020, ai sensi del quale al fine di sostenere in Friuli-Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'art. 6, comma 48, lettera a) della legge regionale n. 23/2002 possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1679;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49 della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia) emanato con decreto del presidente della regione 4 ottobre 2019, n. 175» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49 della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del presidente della regione 4 ottobre 2019, n. 175.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica al titolo del decreto
del presidente della regione n. 175/2019*

1. Nel titolo del decreto del presidente della regione n. 175/2019, la parola: «macchinari» è sostituita dalle seguenti: «macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 del decreto
del presidente della regione n. 175/2019*

1. All'art. 1 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformità dell'art. 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera f), dopo la parola: «*leasing*» è inserita la seguente: «finanziario»;

2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

«h-bis) «beni ammissibili»: macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalità dimostrative, i beni ceduti in comodato e i beni destinati a essere noleggiati senza operatore;

h-ter) «servizi e interventi ammissibili ausiliari»: imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all'installazione e al funzionamento di tali beni nonché alla formazione del personale propedeutica all'utilizzo degli stessi»;

3) la lettera i) è abrogata.

Art. 3.

*Modifica all'art. 2 del decreto
del presidente della regione n. 175/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 175/2019, le parole: «nella quale sono da utilizzare i macchinari» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale sono destinati per il loro utilizzo i beni ammissibili acquisiti con l'operazione finanziaria in riferimento alla quale è concesso l'incentivo».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del presidente della regione n. 175/2019*

1. All'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «previsto al comma 1,» sono inserite le seguenti: «oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI,»;

b) al comma 6, prima delle parole: «Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI oppure.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del presidente della regione n. 175/2019*

1. All'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «macchinari» è sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari»;

b) al comma 2, la parola: «macchinari» è sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari» e la parola: «stessi» è sostituita dalle seguenti: «dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

1) il contratto di acquisto è stato stipulato;

2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'art. 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;

3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato;

4) gli effetti sono stati emessi;

5) il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

1) il contratto di acquisto è stato stipulato;

2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'art. 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;

3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato e pagato;

4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

1) il contratto di *leasing* è stato stipulato;

2) il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede o nell'unità locale di cui all'art. 2, comma 2, è stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del presidente della regione n. 175/2019*

1. All'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi



dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari è compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 5.000.000, si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: «relativi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile.»;

e) al comma 6, la parola: «onnicomprensivo» è sostituita dalle seguenti: «annuo nominale (TAN)»;

f) al comma 7, la parola: «macchinari» è sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili»;

g) al comma 8, le parole: «macchinari, il costo dei macchinari» sono sostituite dalle seguenti: «beni ammissibili e dagli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari»;

h) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

8-ter. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8-quater. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali ammissibili.

8-quinquies. Ad eccezione del caso in cui gli incentivi sono concessi a una grande impresa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, se sono rispettate le seguenti condizioni le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;

c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

8-sexies. La congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 8-quinquies è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 175/2019

1. L'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 è sostituito dal seguente:

«1. L'incentivo è finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari per mezzo delle operazioni finanziarie.

2. L'incentivo è pari al massimo a:

a) il 10 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000;

b) il 7,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000;

c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 175/2019

1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.»;

b) al comma 2, le parole: «cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attivazione dell'intervento incentivante» e dopo le parole: «dall'avvio dell'iniziativa» sono inserite le seguenti: «ovvero, nel caso di cui al comma 1-bis, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa.»;

c) al comma 11, le parole: «In conformità all'art. 33, comma 6, della legge n. 7/2000,» sono soppresse;

d) al comma 16, la parola: «macchinari» è sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 175/2019

1. All'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), la parola: «macchinari» è sostituita dalle seguenti: «beni ammissibili»;

b) al comma 1, lettera f), le parole: «del macchinario» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ammissibili».


Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21R00265



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2020, n. 0167/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 3 dicembre 2020, n. S040).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale) così come modificato dall'art. 99, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2019;

Richiamato altresì l'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 30/1968, come introdotto dall'art. 99 della legge regionale n. 9/2019, il quale prevede che i criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento;

Visto il proprio decreto n. 0151/Pres. del 2 novembre 2020 con il quale è stato emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016»;

Accertato che per mero errore materiale nel comma 4, dell'art. 7-*quinquies* non è stato inserito il rinvio al comma 4 dell'art. 7-*quater* del regolamento;

Considerato che il testo del comma 4 dell'art. 7-*quinquies* del regolamento, mancante del rinvio al comma 4 dell'art. 7-*quater*, rende non intellegibile, contraddittoria e sostanzialmente inapplicabile una parte del regolamento;

Ritenuto di rettificare e, per quanto necessario modificare il precitato comma 4 dell'art. 7-*quinquies* con un regolamento di modifica;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1778 del 27 novembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale).

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'articolo 7-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. Il comma 4 dell'art. 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 7-*quater*».


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

21R00266



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2020, n. 0168/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle Start-Up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 dicembre 2020, n. 51.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il quale prevede che:

a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di *start up* imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start up* innovative, di seguito denominato «Fondo di garanzia per il *venture capital*»;

b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il *venture capital* sono destinate all'attivazione di garanzie a favore delle *start up* innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'*equity*;

c) la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative»;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali numeri 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), il quale prevede che tra i soggetti investitori che possono beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per il *venture capital* siano inseriti anche gli investitori privati indipendenti ovvero, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, gli investitori privati che «non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono, compresi i *business angels* e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostengano interamente il rischio relativo al proprio investimento»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1745 del 20 novembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nella *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del DPREg n. 192/2019

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) «soggetto investitore»: intermediario finanziario, società di partecipazione o investitore privato indipendente che effettua l'iniziativa di investimento di *venture capital* nel soggetto beneficiario finale»;



b) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) “intermediari finanziari”: soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

d-ter) “società di partecipazione”: soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

d-quater) “investitori privati indipendenti”: persone fisiche o giuridiche, diverse dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione, che investono fondi propri in soggetti beneficiari finali, senza essere soci della *start-up* innovativa e sostenendo interamente il rischio dell’operazione;

d-quinquies) “incubatori di *start-up* innovative”: soggetti di cui all’art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;

d-sexties) “investitori a supporto delle piccole e medie imprese”: persone fisiche o giuridiche che investono con strumenti finanziari fondi propri in piccole e medie imprese per un valore di portafoglio superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1 del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

d-septies) “professionista indipendente attestatore”: soggetto, designato dal soggetto investitore, iscritto nel registro dei revisori legali, che rientra in una delle seguenti categorie:

i. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

ii. studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera i.;

iii. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento);»;

c) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) “strumenti finanziari”: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o dell’organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in piccole e medie imprese nonché i depositi di denaro, le obbligazioni e i titoli di debito, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere designati professionisti indipendenti attestatori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del soggetto investitore. Il professionista indipendente attestatore non è legato al soggetto investitore e alla *start-up* innovativa e a coloro che hanno interesse all’iniziativa di investimento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. In ogni caso, il professionista indipendente attestatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del soggetto investitore o della *start-up* innovativa ovvero partecipato ai loro organi di amministrazione o di controllo.».

Art. 2.

Modifiche all’art. 7 del DPR n. 192/2019

1. All’art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto al comma 1-bis, possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche;

b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in *equity* o di investimenti in quasi-*equity* strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, i soggetti investitori possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, se:

a) unitamente all’iniziativa presentata dal soggetto investitore, è effettuato un corrispondente investimento di venture capital, di importo almeno pari a quello dell’iniziativa medesima da soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, da incubatori di *start-up* innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese;

oppure

b) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del *business plan* del soggetto beneficiario finale di cui all’art. 3, comma 3, è attestata da un professionista indipendente attestatore.».

Art. 3.

Modifica all’art. 9 del DPR n. 192/2019

1. Al comma 1 dell’art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019, dopo le parole «pari a un milione di euro.», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all’art. 7, comma 1-bis, la misura massima di copertura è pari al 50 per cento dell’importo delle operazioni ammissibili.».

Art. 4.

Modifiche all’art. 12 del DPR n. 192/2019

1. All’art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole «Nel caso di cui al comma 3, lettera b),» sono abrogate;

b) al comma 8, la parola «finanziatore» è sostituita dalla parola «investitore».


Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

21R00267



REGIONE SICILIA

LEGGE 15 giugno 2021, n. 13.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 26 del 18 giugno 2021 (n. 37))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RINVIO DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI
DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DI AREA
VASTA PER L'ANNO 2021

Art. 1.

*Rinvio turno elettorale
amministrativo 2021*

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 169, comma 1, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021.

2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni amministrative degli organi elettivi dei comuni che devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato e per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2021. Fino alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è conseguentemente prorogato.

3. Per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.

4. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi.

5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ed all'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

Art. 2.

*Rinvio delle elezioni degli organi
degli enti di area vasta*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 2 dell'art. 6 le parole «entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021»;

b) al comma 7 dell'art. 14-*bis* le parole «entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021»;

c) all'art. 51 le parole «e comunque non oltre il 15 settembre 2021» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 gennaio 2022».

2. Le elezioni dei consigli metropolitani di cui all'art. 14-*bis*, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5. Resta fermo, per le elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali di cui al comma 2, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 e successive modificazioni.



Capo II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 3.

*Modifiche all'art. 58 della legge regionale
1° settembre 1993, n. 26*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è inserito il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.».

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18
in materia di consiglio comunale dei giovani*

1. Alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani»;

b) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«9-bis. (Consiglio comunale dei giovani). — 1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani.

2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.

3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,

n. 5 e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5.

*Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni
in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio*

1. Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 6.

*Recepimento art. 7, comma 8-bis, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 15 giugno 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
ZAMBUTO

(Omissis).

21R00322



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 1 0 2 3 *

€ 2,00

